

Emissioni in atmosfera D.Lgs.152/2006 (Testo unico per l'ambiente)

Art. 269 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

1. ...(omissis)..... per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto (*rivolgersi all'ufficio ecologia alla provincia competente per territorio*)

Art. 272 Impianti e attività in deroga

Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

1. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato.

Elenco degli impianti e delle attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

(parte I, All. IV alla Parte V D.Lgs. 152/2006)

a) Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.

b) Impianti di aspirazione situati in:

- laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli;
- laboratori odontotecnici;
- esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona;
- officine ed altri laboratori annessi a scuole.

c) Impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

...(omissis)...

(Si consiglia di recarsi personalmente negli uffici ecologia/ambiente della provincia competente per territorio per avere informazioni più dettagliate e precise ed eventualmente ritirare la documentazione da presentare)